

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

COMMISSIONE PER GLI STUDI STORICI SUL NOTARIATO

(triennio 1974-1976)

On. Pietro MICHELI - Notaio in Parma, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, *Presidente onorario*.

Ugo NICOLINI - Docente di storia del diritto italiano nell'Università Cattolica di Milano, *Presidente*.

Roberto ABBONDANZA - Direttore dell'Archivio di Stato di Perugia, docente di storia delle istituzioni politiche nell'Università di Perugia.

Mario AMELOTI - Docente di diritto romano nella Università di Genova.

Giorgio COSTAMAGNA - Docente di paleografia e diplomatica nella Università di Milano.

Francesco DURANTI - Notaio in Perugia.

Antonino LOMBARDO - Ispettore Generale Archivistico, docente di Archivistica nella Università di Roma.

Aristotele MORELLO - Notaio in Genova.

Salvatore TONDO - Docente di diritto romano nell'Università di Cagliari.

STUDI STORICI SUL NOTARIATO ITALIANO

III

NOTARIATO MEDIEVALE
BOLOGNESE

TOMO II

ATTI DI UN CONVEGNO

(febbraio 1976)

Relatori: GIORGIO COSTAMAGNA - GIANFRANCO ORLANDELLI
ROBERTO FERRARA - GINA FASOLI - GHERARDO ORTALLI
GIORGIO TAMBA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
ROMA 1977

UNA LEZIONE DI ROLANDINO
(Miniatura, Bologna, Museo Civico)

*Eloquio clarus doctrine splendor et auctor Proconsul primus scri-
bisque peroptime princeps Rolandine tibi merito concedit honorem.
... te laudibus omat.*

GIORGIO COSTAMAGNA
DALLA « CHARTA » ALL'« INSTRUMENTUM »

Carattere delle « chartae » bolognesi dei secoli X e XI. — Il passaggio dall' « instrumentum » quale appare dall'esame delle principali formule della credibilità. — Confronto con l'evoluzione della diplomatica del documento notarile nei territori del Regnum Italiae. — Gli influssi della nuova scuola che sta sorgendo in Bologna. — Le fasi della redazione del documento bolognese. — L'introduzione dell'uso del « protocollo ».

Quando Giorgio Cencetti dava inizio, nel 1934, alle sue ricerche non poteva certo pensare che gli studi sulla diplomatica del documento notarile bolognese medievale avrebbero avuto l'occasione di essere ripresi partendo su per giù dal punto in cui egli ed i suoi più illustri allievi li avrebbero lasciati al momento della sua scomparsa.

Si è detto diplomatica del documento notarile perché queste note intendono riferirsi semplicemente all'esame dei caratteri estrinseci dei documenti notarili medievali bolognesi, di quei caratteri, cioè, cui era affidata la credibilità, senza affrontare le delicatissime questioni del contenuto e della funzione giuridica dagli stessi esercitata, generatrici, già ben prima degli studi del Cencetti, di una accalorata e talora acre polemica tra insigni studiosi del diritto ⁽¹⁾. Peraltro lo stesso Cencetti, in un suo studio sul documento notarile del secolo X, aveva più che altro indugiato sul tenore e sul valore giuridico di alcune formule contrattuali, pur preoccupandosi di raccogliere e di magistralmente trascrivere tutta la documentazione che il tempo aveva risparmiato agli studi ⁽²⁾.

(1) Cfr. G. CENCETTI, *La « rogatio » nelle carte bolognesi*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province della Romagna*, Nuova Serie, vol. VII, Bologna, 1960, e la bibliografia ivi citata.

(2) G. CENCETTI, *Le carte Bolognesi del secolo X*, Bologna, 1936. Si è perduta, così, la possibilità di conoscere il pensiero dell'illustre autore scomparso a proposito di alcune interessanti particolarità di tali documenti, quali quelle di essere rogati da notai, mentre nel secolo seguente prevarrà la qualifica di tabellio, e l'apparire della *notitia testium* in documenti la cui autenticità è peraltro conte-

Era soprattutto in un articolo del 1934 che il Cencetti affrontava l'esame dei caratteri estrinseci del documento notarile bolognese del secolo XI attraverso lo studio delle carte dell'Archivio dei Canonici Regolari Lateranensi di S. Vittore e di S. Giovanni in Monte ⁽³⁾, giungendo a delle precise conclusioni che si possono così riassumere:

Uso limitato ad uno solo dei documenti, precisamente il più antico, del sistema di datazione per anni d'impero e di pontificato mentre normalmente compare l'indicazione del millesimo;

Possibilità di spiegare due delle datazioni pervenuteci con lo stile dell'Incarnazione pisana mentre altre due ammettono sia questo sia quello della Natività e le rimanenti quello dell'Incarnazione fiorentina e della Natività, senza con ciò escludersi che, come porterebbe a concludere l'esame di altre fonti, possa ammettersi l'uso contemporaneo dello stile della Natività con quello dell'Incarnazione già in quei tempi;

Uso di una indizione che potrebbe essere greca o italiana mutando a settembre ⁽⁴⁾;

Presenza costante nel contratto di compravendita della formula... *constat me vendidisse* ⁽⁵⁾;

Oscillazione continua della formula della *completio* tra *complevi et absolvi* e *complevi et dedi*, pur non mancando in qualche caso formule più complesse ⁽⁶⁾;

Graduale scomparsa dei segni di croce indicanti i *signa manuum* degli autori e dei testimoni, anche se di questi rimane la menzione verbale nella formula ⁽⁷⁾;

Impossibilità di parlare per il momento di segno del tabellionato, in quanto nell'unico caso che lo aveva lasciato

stata. A questo proposito si veda: B. PAGNIN, *La notitia testium nel documento privato italiano*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti*, Tomo XCVII, parte II, Venezia, 1937.

(3) G. CENCETTI, *Le carte del secolo XI dell'Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore*, Bologna, 1934.

(4) *Ibid.*, pp. 9 e 10.

(5) *Ibid.* p. 11.

(6) *Ibid.*

(7) *Ibid.*

in dubbio gli sembrava dovesse trattarsi ancora di un *cri-smon* ripetuto all'inizio dell'atto e prima della *completio* del notaio ⁽⁸⁾.

Annotava, infine, come il rogatario si dicesse quasi sempre tabellio.

Si potrebbe aggiungere che l'invocazione è quasi sempre simbolica e verbale ad un tempo ⁽⁹⁾, che la formula usata per quest'ultima è generalmente: *In nomine sancte et individue Trinitatis* ⁽¹⁰⁾ e che nella *completio* appare ancora di sovente la menzione della avvenuta *traditio chartae* ⁽¹¹⁾.

L'attenzione del Cencetti, più tardi, veniva assorbita da un altro grosso problema ⁽¹²⁾, di cui si avrà occasione di parlare, e l'analisi diplomatica veniva estesa solo indirettamente al documento del secolo XII, non senza, tuttavia, annotare che, alla fine del secolo XI, la scrittura abbandona progressivamente le sgraziate forme corsive ⁽¹³⁾, come più ampiamente dimostrerà l'Orlandelli ⁽¹⁴⁾, che nella formula dello *iussus* scompare la locuzione... *et eis relectum est* ⁽¹⁵⁾, che nella *completio* si fa sempre più comune il termine *instrumentum* ⁽¹⁶⁾ e che, sempre nella *completio*, si afferma il verbo *firmare* ⁽¹⁷⁾.

(8) *Ibid.*

(9) *Ibid.*, cfr. documenti I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

(10) *Ibid.*, cfr. Documenti I, II, III, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

(11) *Ibid.*, cfr. Documenti II, III, VII, IX, XII, XVII.

(12) G. CENCETTI, *La « rogatio »...*, cit.; cfr. anche dello stesso autore: *Archivio Paleografico Italiano*, fasc. 59, vol. XII, Roma, 1952; *Alcune notizie dorsali pistoiesi*, in *Studi in onore di R. Filangieri*, Napoli, 1959, pp. 105-116; *La charta Augustana e il documento notarile italiano*, in *Relazioni e Comunicazioni al XXI Congresso Storico Subalpino*, Torino, 1959, pp. 833-886.

(13) G. CENCETTI, *La « rogatio »...*, cit., p. 57 e segg.

(14) G. F. ORLANDELLI, *Ricerche sull'origine della littera bononiensis* in *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, II-III, parte II, pp. 179-214.

(15) G. CENCETTI, *La « rogatio »...*, cit., p. 57 e segg.

(16) *Ibid.*

(17) *Ibid.*

Indici, concludeva, di un mutare delle concezioni, mentre tutto induceva a credere come il momento culminante della documentazione venisse a poco a poco ad essere riposto nella scrittura da parte del notaio ⁽¹⁸⁾.

In effetti è il secolo XII che vede la fase decisiva per il passaggio al nuovo tipo di documento rappresentato dall'*instrumentum*, in cui la credibilità non è più legata a formalità poste in opera nello spedire il documento, in altre parole alle cerimonie della *traditio* e della *roboratio testium*, ma tutta è affidata alla *fides publica* del rogatario.

Se si approfondisce un poco l'indagine e si esaminano le formule della credibilità raccolte nelle *publicationes* delle donazioni e delle compravendite, edite nel « Chartularium Studi Bononiensis » del Belvederi ⁽¹⁹⁾, si potrà aggiungere qualche interessante considerazione.

L'invocazione che nel secolo precedente accomunava quasi sempre la forma simbolica a quella verbale, rappresentata per lo più dalla formula *In nomine sancte et individue Trinitatis*, appare ora in quasi tutti i casi solo del secondo tipo, pur mantenendo nella gran maggioranza delle occasioni lo stesso dettato. Raramente, infatti, è dato trovare le espressioni *In nomine Domini* o *In nomine Dei eterni* ⁽²⁰⁾. Soltanto in pochissime circostanze, poi, le due forme appaiono congiuntamente ⁽²¹⁾.

La data mantiene, per lo più, i caratteri del secolo precedente, vale a dire che normalmente accanto all'anno della incarnazione viene segnato quello dell'impero. Ciò soprattutto nella seconda metà del secolo, in quanto specialmente nei primi decenni dello stesso non è raro imbattersi in datazioni riportanti semplicemente l'anno di Cristo ⁽²²⁾.

In nessun caso viene segnato accanto a quello dell'impero

(18) Ibid. p. 59.

(19) G. BELVEDERI, *Chartularium Studi Bononiensis*, Bologna, 1916, vol. III.

(20) Ibid., documenti XXXII, XLV e XLIX.

(21) Ibid., documenti XXXI, XXXVIII, XCIII, XCIV.

(22) Ibid., documenti XXXI, XXXII, XL, XLIV, XLIX, L, LXVII, ecc.

l'anno del pontificato, similmente a quanto, seppur molto raramente, avveniva nel secolo XI ⁽²³⁾. Il giorno del mese è indicato o con il sistema romano o con il sistema progressivo, come in precedenza, anche se si deve riconoscere una certa prevalenza al primo. Occorre osservare, però, che negli ultimi decenni del secolo appare timidamente l'espressione *ingrediente mense* ⁽²⁴⁾ che, poi, diventerà tipica della cosiddetta *consuetudo bononiensis*. È rara, ormai, l'indicazione del solo mese senza quella del giorno ⁽²⁵⁾, mentre rimane costante la menzione della indizione.

La differenza più sostanziale rispetto all'età precedente, dal punto di vista della diplomatica, si nota, tuttavia, nelle sottoscrizioni dell'autore e dei testimoni. Infatti di questi ultimi non solo non appare quasi mai il *signum* autografo, ma neppure il segno stesso è tracciato dal notaio a memoria dell'avvenuta apposizione della mano; solo rimane la menzione dei nomi degli intervenuti ⁽²⁶⁾.

Altrettanto si può dire per quanto riguarda la sottoscrizione dell'autore ⁽²⁷⁾. A tale proposito è da rilevarsi, inoltre, come esista soltanto in documenti dei primi decenni del secolo e come sia apposta nelle pochissime occasioni in cui rogatari, diversi dalla comune estrazione, dichiarano la loro qualità di *notarius et iudex Sacri Palatii* ⁽²⁸⁾ o almeno di *iudex* ⁽²⁹⁾, ben distinguendosi, quindi, dalla normale qualifica di *tabellio*.

La *completio* conserva indubbiamente alcune caratteri-

(23) G. CENCETTI, *Le carte del secolo XI...*, cit., documento I.

(24) G. BELVEDERI, *Chartularium...*, cit., documenti XCVIII e CIV.

(25) Ibid., ad es. documenti LII, LXVII, LXXXVIII.

(26) Ibid., documenti XXXII, XXXIV, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LI, LII, LIV, LXVII, LXXXVIII, XCIV, XCVIII, CIII, CIV, CXVIII, CXIX, CXXVII, CXXXII, CXXXVII.

(27) Ibid., documenti XXXII, XXXIV, XXXVIII, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, LII, LIV, LXVII, LXXXVIII, XCIV, XCVIII, CIII, CIV, CXVIII, CXIX, CXXVII, CXXXII, CXXXVII.

(28) Ibid. documento XXXIX.

(29) Ibid., documento XLIX.

stiche di quella del secolo precedente ma per altre se ne distacca notevolmente. Così rimane impossibile parlare di un vero e proprio segno del tabellionato anche se qualche rogatario orna ed ispessisce le lettere del pronome *ego* ⁽³⁰⁾ o cerca di dare forme particolari al segno di invocazione, ove di questa tracci un simbolo ⁽³¹⁾. Sparisce, invece, dalla *completio*, si può dire, l'accento alla avvenuta *traditio chartae*. Un solo esempio, infatti, è dato ritrovarne, al principio del secolo, in un documento del 1115, rogato a Calcara da un *notarius et index Sacri Palatii* ⁽³²⁾, e pertanto non da un *tabellio*, come continuano normalmente a qualificarsi i rogatari; mentre per il secolo precedente si può calcolare che almeno un terzo dei documenti superstiti pubblicati dal Cencetti, ne riporti ancora la menzione ⁽³³⁾.

Delle altre formule, che a rigore non fanno parte delle *publicationes*, è forse opportuno accennare all'*arenga*. In questo caso, tuttavia, non è possibile istituire alcun confronto con la documentazione del secolo precedente perché i documenti conservatici per quell'epoca, per la loro stessa natura di contratti enfiteutici o di compravendita, non rendevano opportuno l'uso della formula. Questa, nel secolo XII, appare usata nelle donazioni, soltanto, anzi, nelle più antiche ed è ripetuta nei noti termini che testualmente si trascrivono da uno degli ultimi documenti che li riproduce: « *quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus in hoc seculo proficiet et in venturis, teste scriptura, centuplum accipiet...* » ⁽³⁴⁾.

Al tirar delle somme importa sottolineare quanto si è scritto, vale a dire che già fin dai primi anni del secolo si accentua la tendenza a rarefarsi dei caratteristici *signa ma-*

(30) Si veda ad es. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Monastero di S. Agnese*, documento n. 22 dell'inizio del secolo XIII.

(31) Si vedano ad es. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Monastero di S. Agnese*, documenti 13, 14, 19, 20 della fine del secolo XII.

(32) G. BELVEDERI, *Chartularium...*, cit., documento XXXIX.

(33) Cfr. nota II.

(34) G. BELVEDERI, *Chartularium...*, cit., documenti XXXII, XLIX, LIII, rispettivamente degli anni 1104, 1121, 1124.

num dei testimoni, mentre si fa sempre più rara, fino a scomparire, la menzione della avvenuta *traditio* nella *completio* del rogatario. Già carte dei primissimi anni del secolo mostrano chiaramente come i *signa manuum* dei testimoni siano ormai sostituiti dalla semplice menzione dei loro nomi da parte del *tabellio* ⁽³⁵⁾.

Segni indubbi, questi, non solo indici, di un incremento della *fides* attribuita al rogatario e di una obsolescenza dei formalismi cui fino ad allora era affidata la credibilità della *charta*. Così pare opportuno porre in rilievo che un esame anche sommario della documentazione permette di accertare come permanga un'ampia libertà negli elementi della *completio* del rogatario. Essa, in qualche caso, è preceduta da un semplice segno di croce, tal'altro, da una imitazione, si direbbe maldestra, quando non si tratti di un *index* o di un *notarius Sacri Palatii*, dei segni del tabellionato usati nei territori del *Regnum* ⁽³⁶⁾. In un solo caso, come si è scritto, vi si fa menzione della avvenuta *traditio* ⁽³⁷⁾ e, in genere, la si chiude con la formula *complevi et firmavi* o con quella *complevi et absolvi*, di più antica tradizione, piuttosto che con quella *complevi et dedi*. Ma nessun elemento risalta che permetta, sia pure attraverso un simbolo, di risalire con certezza ad una autorità delegante; solo il vezzo, se così può dirsi, di alcuni notai di ampliare ed ornare le lettere del pronome *ego* e, talora, di dare una forma particolare al segno di invocazione iniziale.

Di nuovo l'apparire di caratteristiche sottoscrizioni notarili in versi, che, come ebbe giustamente occasione di osservare l'Orlandelli, non possono non richiamare alla mente, per questo periodo, la presenza se non di una scuola *notariae* almeno di una *dictaminis* ⁽³⁸⁾.

(35) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Monastero di S. Giovanni in Monte*, documento 24.

(36) Si veda ad es. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Monastero di S. Giovanni in Monte*, documenti 14 e 15.

(37) Cfr. nota 32.

(38) G. F. ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della littera bononiensis*, cit., p. 190; cfr. anche dello stesso autore: *Genesi*

A questo punto diventa interessante un confronto con il documento tipico del *Regnum Italiae*, che il Cencetti, purtroppo, non ha avuto il tempo di impostare.

Da Voghera (39) a Novara (40), da Milano (41) a Genova (42), da Asti (43) a Tortona (44), non è facile trovare carte prive dei *signa manuum* dei testimoni prima della metà del secolo XII, mentre fino a quel momento rimane costante la menzione della avvenuta *traditio* nella *completio* del rogatario. Quasi sempre il notaio si sottoscrive come *notarius Sacri Palatii* e si è potuto provare come spesso goda di tale qualità anche quando si qualifica semplicemente *notarius* (45). Tra gli altri elementi cui è affidata la credibilità della charta resiste, inoltre, il caratteristico segno del tabellionato, composto di reminiscenze di note tachigrafiche, comprovante, come altrove

dell'«*ars notariae*» nel secolo XIII, in *Studi Medievali*, fasc. II, 1965.

(39) Cfr. A. TALLONE, *Le carte dell'Archivio Comunale di Voghera*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina, Corpus chartarum Italiae*, vol. XXXV, Pinerolo, 1918.

(40) F. GABOTTO, G. BASSO, A. LEONE, G. B. MORANDI, O. SCARZELLO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di S. Maria di Novara*, vol. II, Pinerolo, 1915.

(41) C. MANARESI, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919.

(42) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970, p. 52 e segg.

(43) F. GABOTTO, N. GABIANI, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina, Corpus chartarum Italiae*, vol. XXV, Pinerolo, 1907.

(44) F. GABOTTO, V. LEGÉ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina, Corpus chartarum Italiae*, vol. XX, Pinerolo, 1905; E. GABOTTO, *Il Chartarium Dertonense ed altri documenti del Comune di Tortona*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina, Corpus chartarum Italiae*, vol. XXII, Pinerolo, 1909.

(45) G. COSTAMAGNA, *I notai del Sacro Palazzo a Genova*, in *Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, Genova, 1954; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica*, in *Fonti e Studi del Corpus Membranarum Italicatum*, Roma, 1972, pp. 217-224;.

si è cercato di dimostrare, la riconosciuta dipendenza da una superiore *auctoritas* sovrana (46).

Non sarebbe inopportuna, nel caso, una approfondita indagine che saggiasse in questo campo l'eventuale importanza di Pavia, già sede del *Palatium*, cui dovevano far capo i notai del Sacro Palazzo. Poiché se le teorie del Mengozzi (47) possono in qualche occasione apparire improbabili, tuttavia, è innegabile che da qualche nucleo doveva pur partire un ammaestramento che tanto appare unitario da dare, nel secolo XI, perfetta identità alle scritture tachigrafiche usate nei vari centri notarili dell'Italia Settentrionale già soggetti al dominio dei Longobardi (48).

Di qui la straordinaria incertezza di cui è traccia nei placiti tenuti dai rappresentanti dell'imperatore in quei territori che strettamente al *Regnum* non appartenevano, ma che pur riconoscevano in qualche modo l'autorità suprema dell'Impero. Mentre, infatti, nel secolo XI, quando una *charta* è esibita come prova in giudizio, viene letta interamente, se il placito è tenuto nel territorio del *Regnum*, e si aggiunge che oltre ad essere *bona* essa era stata anche regolarmente *tradita et completa* dal rogatario (49), quando, invece, si tratta di placiti tenuti nel territorio ravennate o limitrofi si precisa soltanto: «*in istorum omnium suprascriptorum presentia relecta est cartula a summo usque ad expletam roborationem*

(46) M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato*, Roma, 1975, p. 240 e segg.

(47) G. MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della Scuola di Pavia nell'Alto Medioevo*, Pavia, 1924.

(48) L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia sillabica in Italia - Appunti -*, in *Bollettino dell'Accademia Italiana di Stenografia*, Padova, 1928, p. 166; ora in L. SCHIAPARELLI, *Note paleografiche*, raccolte a cura di G. Cencetti, Torino, 1969, p. 405 e segg.; G. COSTAMAGNA, *Influenze tachigrafiche sulla formazione del segno del tabellionato nell'Italia Settentrionale*, in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, VII, 1950, p. 27 dell'estratto; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di paleografia e diplomatica...*, cit., p. 30.

(49) C. MANARESI, *I placiti del Regnum Italiae*, in *Fonti per la storia d'Italia*, vol. I, Roma, 1955, p. 502.

testium »⁽⁵⁰⁾, facendo, pertanto, preciso riferimento soltanto alla *roboratio testium* senza accenno alcuno all'opera del rogatario.

Al momento dell'avvento dell'*instrumentum* e della scomparsa delle vecchie forme documentarie si delinea, pertanto, un duplice contrasto. Da un lato, cioè, nella zona bolognese un documento comprovante una più rapida assunzione della *publica fides* da parte del rogatario, il quale ultimo, però, appare come facente parte di una organizzazione più che altro cittadina, legata ad antiche prerogative municipali, dall'altro, invece, un documento ancora aggrappato a formalismi esteriori ma redatto, ormai, da un rogatario che può vantare la propria credibilità come emanazione di una autorità più alta, anzi universale.

Se la storia seguisse le vie della logica astratta parrebbe questa una conclusione altamente contraddittoria, in quanto sembrerebbe più conseguente pensare ad una espansione della *publica fides* là dove il rogatario assume una veste più qualificata. Ma la storia segue le sue vie, tutti sappiamo quanto razionali! In questo caso giova, forse, ad individuarle il pensare all'influenza, ad un tempo innovatrice e ritardatrice, delle scuole cui si è testé accennato. È noto, infatti, come ogni scuola dopo aver avuto agli inizi tendenze innovatrici tenda, ineluttabilmente a fissare in termini rigorosamente obbligati e facilmente ripetibili le proprie norme. Nel territorio già longobardo domina ancora una scuola che ha ormai fissato in forme stereotipate la struttura del documento e che non sa più staccarsi da esse. Prova ne sia che il giudice rogatario, che non può pensarsi che come sua diretta emanazione, continuerà ad usare più a lungo la vecchia *charta* che non il semplice notaio più libero ed agile nell'accogliere i nuovi influssi dottrinali⁽⁵¹⁾.

Nella zona bolognese nasce, invece, una nuova scuola, ora in pieno sviluppo, che, da un punto di vista generale, sta affermando la priorità della persona umana e ricercando

(50) Ibid., Vol. II, parte I, p. 467.

(51) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 102.

la concettualizzazione razionale necessaria per affermarla. Una nuova scuola in cui i cardini del pensiero sono razionalizzazione degli istituti ed emersione della razionalità nella documentazione. Non a caso i commentatori della *Summa* Rolandiniana scriveranno che l'intento del maestro era quello di strutturare un *rationabile documentum*⁽⁵²⁾. Così era fatalmente destinato a cadere tutto l'apparato formalistico della *charta*, espressione della ricerca di sicurezza in elementi estranei a chi la scriveva.

Ma l'affermazione del valore della persona e dell'opera del rogatario richiedeva che l'ideale discesa dell'autorità, dall'alto al basso, si fissasse in un individuo rappresentante del potere universale. E sarà ancora merito della scuola bolognese l'aver immediatamente capito come l'eventuale difesa di una provenienza cittadina del notariato, legata ad istituti certamente romani ma obsoleti come l'insinuazione, non avrebbe a questo permesso di vestirsi di quella credibilità cui avrebbe potuto aspirare legandosi all'*auctoritas* per eccellenza, vale a dire all'Impero.

A Roncaglia i quattro dottori discepoli di Irnerio emanano il famoso verdetto che tutto, *regalia* e diritti, rimette all'imperatore. E fra i *regalia* era indubbiamente compreso anche il *facere notarios*⁽⁵³⁾. Ne fa fede l'averlo tra questi elencato il diploma di Federico II, del 1220, che riconosceva esplicitamente a Genova tale diritto per delega dell'Impero⁽⁵⁴⁾. Dopo che un precedente diploma di Federico Barbarossa, che non lo specificava, aveva lasciato dubbi e malintesi⁽⁵⁵⁾, tanto che alcuni notai, tra cui il famoso Bonvillano, dopo che da tempo regolarmente rogavano, evidentemente per nomina comunale, ritenevano opportuno chiedere la conferma della propria investitura ad Enrico VI⁽⁵⁶⁾. E lo stesso Cencetti cita, per Bologna, il caso di un certo notaio Anselmo, ricor-

(52) Ibid., p. 62 e la bibliografia ivi citata.

(53) Ibid., p. 18 e segg.

(54) Ibid., p. 21.

(55) Ibid., p. 20.

(56) Ibid.

dato anche dall'Orlandelli, «a populo bononiensi constitutus et domini Frederici imperatoris auctoritate confirmatus» (57).

E quando sarà ben accertato il principio della delega imperiale anche la scuola presterà la dovuta attenzione al *signum* già espressione del notaio del Sacro Palazzo, che prima, come accertato dal Cencetti e poc'anzi riferito, a Bologna forse neppure era possibile distinguere da una forma di invocazione.

Concetti, del resto, ben presto recepiti anche dalla pratica, tanto che in una delle ricordate sottoscrizioni in versi è possibile leggere

«Cui nostri dederant archivis prefore cives
corrigit et scribit fisco mandante Johannes» (58).

Nascevano così, da un lato, l'istrumento, dall'altro, il notariato che dovevano rimanere modelli indiscussi per secoli.

Anche se non gli era stato possibile inquadrare, per una ipotesi di lavoro, l'avvento dell'istrumento in una tematica che includesse altre tradizioni ed usi notarili estranei all'ambiente bolognese, tuttavia la considerazione dell'evolventesi struttura del documento notarile doveva fatalmente condurre il Cencetti all'esame delle varie fasi di redazione della *charta* e dell'*instrumentum*. Egli poteva pervenire, così, in quell'esemplare lavoro che porta il titolo «La rogatio nelle carte bolognesi» (59), ad accertare come, a partire dalla metà del secolo XI, le sottoscrizioni degli emittenti e dei testimoni potessero essere apposte in momenti diversi da quello della stesura del *mundum* (60). L'intervento delle parti si riduceva, perciò, ad una dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, ad uno *iussus* di cui è traccia in notizie

(57) G. CENCETTI, *La «rogatio»...*, cit., p. 79 e la bibliografia ivi citata.

(58) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Monastero di S. Giovanni in Monte*, 9/1349, documento n. 20.

(59) G. CENCETTI, *La «rogatio»...*, cit.

(60) *Ibid.*, p. 55.

dorsali dette *rogationes*. D'altra parte la presenza, a tergo degli strumenti, di rogazioni – a Roma dette *dicta* (61), a Genova *notulae* (62) – anche diverse dai documenti scritti sul recto ed il fatto che esse venissero stralciate e consegnate ai destinatari, e da questi conservate nei loro archivi, dimostra come le rogazioni non fossero sformite di valore probatorio. Esse, perciò, lungi dall'essere minute sono una specie di istrumento virtuale comportante, per il notaio, l'obbligo di rogare quello definitivo (63); anzi possono, a poco a poco, trasformarsi nella imbreviatura e a mano a mano che accolgono, successivamente e gradualmente, sia pure in forma di semplice accenno, le clausole relative ai *naturalia negotii* e la formula dell'*actum*, finiscono per avere lo stesso contenuto dell'istrumento (64). Egli risolveva così, sotto una nuova luce, l'annosa questione che aveva opposto il Kern al Gaudenzi e poi interessato tanti altri studiosi (65).

Le conclusioni del Cencetti restano fondamentali; solo si può aggiungere come abbiano trovato ulteriore conferma in una analoga evoluzione anche in zone lontane da Bologna come Genova (66). Dove, anzi, è stato possibile accertare, oltre all'uso delle notizie dorsali come rogazioni, che anche la data in cui esse cominciarono ad assumere importanza

(61) A. PRATESI, *I dicta e il documento privato romano*, in *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, Nuova Serie, I, Roma, 1955, pp. 81, 97.

(62) G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese*, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 1961; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., pp. 241 e segg.; cfr. anche, dello stesso autore, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 71 e segg.

(63) G. CENCETTI, la «rogatio» cit. ..., p. 56.

(64) *Ibid.*, p. 66 e segg.

(65) G. CENCETTI, *La «rogatio»...*, cit., p. 55 e segg. e la bibliografia citata a p. 17 e segg.

(66) G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia sillabica nell'avvento dell'imbreviatura*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, Nuova Serie, III (LXXVII), fasc. I, Genova, 1963, p. 21 e segg.; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 310 e segg.

giuridica dovesse aggirarsi intorno agli anni indicati dal Cencetti, perchè proprio in quei decenni spariscono le notizie dorsali in note tachigrafiche⁽⁶⁷⁾, comuni in Piemonte, Lombardia e Liguria e si può dire sconosciute a Bologna. Non è possibile, infatti, ipotizzare un valore per *notitiae* scritte in una grafia incomprensibile ai più, mentre l'improvvisa scomparsa dell'uso della tachigrafia nella compilazione delle *notitiae* può ben spiegarsi con la progressiva assunzione di valore da parte delle rogazioni.

Il Cencetti chiudeva, poi, la sua trattazione con una ipotesi sulla formazione del cartolare delle abbreviature o protocollo, che lascia, però, in qualche parte perplessi. Scriveva, infatti, accennando alla «Ars Notariae» di Ranieri: «in questa sua seconda opera Ranieri abbandona completamente la distinzione tra rogazione e strumento e offre ai suoi discepoli una formula unica evidentemente per l'una e per l'altro. Ciò significa che, ormai, l'evoluzione è interamente compiuta anche dal punto di vista della forma esterna: la rogazione trasformatasi in abbreviatura, non è più soltanto la matrice dell'istrumento ma anche la sua vera e propria minuta che comprende, sia pure per via di semplice accenno, tutto ciò che in esso sarà contenuto»⁽⁶⁸⁾.

Lamentava, poi, che «nessuna testimonianza documentaria diretta di questo svolgimento è giunta sino a noi: il più antico protocollo notarile bolognese conservato, quello di Manfredo di Enrichetto da Sala, non è anteriore al 1252»⁽⁶⁹⁾.

In effetti se si deve riconoscere che la abbreviatura «trae il suo carattere di autenticità dall'essere compresa in un registro autentico nel suo complesso, e in ciò sta la differenza dall'istrumento che è autentico quale singolo indipendentemente da qualsiasi relazione materiale esterna», si resta dubbiosi sul valore della locuzione: «la rogazione trasforma-

(67) G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia sillabica nell'avvento dell'abbreviatura...*, cit., p. 32; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 321.

(68) G. CENCETTI, *La «rogatio»...*, cit., p. 70.

(69) Ibid.

tasi in abbreviatura non è più soltanto la matrice dell'istrumento ma anche la sua vera e propria minuta»⁽⁷⁰⁾ e non si può più accettarla qualora intendesse dire che *rogatio* e *abbreviatura* fossero poste in essere nello stesso momento da parte del rogatario.

Infatti, specialmente gli studi sui protocolli genovesi, i più antichi risparmiatici dal tempo, hanno potuto dimostrare come la vera e propria *rogatio*, cioè la prima nota raccolta dal rogatario, non sia l'*abbreviatura* ma preceda e rimanga accanto a questa⁽⁷¹⁾. Non si hanno, cioè, di norma, due tempi nella spedizione dell'istrumento ma almeno tre: *rogatio* propriamente detta, *abbreviatura* e *mundum*.

Forse l'equivoco deriva dal fatto che gli statuti bolognesi parlano per i primi due casi sempre di *rogatio* in contrapposizione a *mundum*. Ma una lettura, anche se frettolosa, degli statuti notarili del 1288, conservati nell'Archivio di Stato di Bologna e tuttora inediti⁽⁷²⁾, conferma nell'opinione. Si legge, infatti, la rubrica:

«Quod notarii rogationes instrumentorum ponant in quaternis de pecude»

e subito dopo:

«quod quilibet notarius teneatur contractus et omnia instrumenta quae scripserit bene et ordinate in quaterno cartarum de pecude infra tercium diem a stipulatione vel a celebratione instrumenti conscribere et ipsas rogationes suas omni cura et summa diligentia custodire et salvare»⁽⁷³⁾. Dove è evidente come esista una prima stesura che «infra tercium diem» deve essere trasferita nel registro.

A Genova è più difficile confondere le due prime redazioni

(70) Cfr. nota 68.

(71) G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 13 e segg.; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 241 e segg.

(72) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Statuti della Società dei Notai, Anno 1288* (ora pubblicati in Appendice al presente volume).

(73) Ibid., c. 4 v.

in quanto prendono nomi differenti e precisamente quelli di *notula* e *imbreviatura* propriamente detta e, corrispondentemente, si hanno *manualia notularum* e *cartularia imbreviaturarum* (74). E si è potuto dimostrare come in mancanza della *imbreviatura* potesse assumere valore la stessa *notula*, purché opportunamente completata con tutte le indispensabili *publicationes* (75).

Dalla considerazione delle varie fasi di redazione dell'istrumento nasce, infine, quello che si può considerare più che altro un corollario. Si deve riconoscere alla scuola bolognese anche il merito di aver introdotto l'uso del protocollo?

È indubbio che l'estendersi dell'uso delle rogazioni conducesse a pensare a qualche metodo di raccolta delle stesse. Ma il fenomeno, come si è visto, è avvertibile chiaramente, anche per altri segni, in diversi luoghi né ci si può basare su quanto rimastoci perché, come già si è ricordato, i protocolli notarili sopravvissuti a Bologna sono relativamente tardi (76).

Intanto occorre notare come il sistema non avesse alcun precedente nell'Età Romana. In secondo luogo doveva sentirsi la necessità soprattutto in quei luoghi dove larga parte della documentazione era costituita da piccoli contratti commerciali e mercantili che spesso neppure valeva la pena di richiedere in *publica forma*, quali *accomendaciones*, mutui, pegni, depositi, *societates maris* etc., e tanto meno di conservarli in archivio; al contrario di quanto poteva avvenire a Bologna dove prevalevano contratti costitutivi di diritti, per i quali se non il *mundum* certo si richiedeva almeno la pubblicazione della *rogatio* da conservarsi. Ed è risaputo come nei protocolli dei notai liguri e veneziani esistono numerose imbreviature che non furono mai estratte

(74) G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 13 e segg.; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 241 e segg.; cfr. pure dello stesso autore, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 71 e segg.

(75) G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 5; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 279; cfr. pure, dello stesso autore, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 78.

(76) Cfr. nota 71.

per evitare le maggiori spese richieste dalla successiva elaborazione del documento (77).

Del resto lo stesso perdurare dell'uso di consegnare alle parti, perché la conservino, una *rogatio* pubblicata, vale a dire munita delle *publicationes* indispensabili e della *completio* notarile, accertabile fin oltre la metà del secolo XII (78), non depone a favore di un uso diffuso e ben regolato del cartolare. Tali rogazioni, come ha dimostrato il Cencetti, hanno forza di prova ma non possono provare più di quello che è scritto ed attestato, cioè l'esistenza di un negozio tra le parti, mentre l'istrumento contiene molto di più, vale a dire oltre la natura anche la misura dei diritti costituiti o trasmessi. Non solo ma, a poco a poco, esse vengono completate con le formule della *iussio*, della *defensio* e della clausola penale. Ora che bisogno ci sarebbe stato di completarle con tali formule se fosse esistito e avesse avuto valore il protocollo come l'aveva altrove? Era sempre possibile, infatti, dall'imbreviatura estrarre il documento in *publica forma* molto più completo della rogazione per la quale si poteva ipotizzare al massimo una funzione di memoria, cosa che non richiedeva affatto l'accennato supplemento di formule della *iussio* e della *defensio*. Così a Genova, dove il protocollo esisteva, cade ben presto l'uso delle rogazioni pubblicate. Altrettanto si dica per il perdurare, fino a circa la metà del secolo XII, delle notizie o rogazioni vergate direttamente sul verso o in calce alla pergamena (79), altrove scomparse sin dai primi decenni del secolo. Ciò avviene a Genova probabilmente nel secondo decennio del secolo, quando, anno più anno meno, è ipotizzabile l'introduzione dell'uso del cartolare (80). L'ul-

(77) G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 36 e segg.; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 264.

(78) G. CENCETTI, « *La « rogatio »...* », cit., p. 113 e segg.

(79) *Ibid.*, p. 95.


(80) G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia sillabica nell'avvento dell'imbreviatura...*, cit., p. 32 e note; ora anche in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica...*, cit., p. 320; cfr. pure, dello stesso autore, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 60.

tima ritrovata è degli anni intorno al 1120 ed esiste, inoltre, una *completio* del famoso notaio Giovanni Scriba, risalente al 1156, in cui si afferma che l'istrumento era stato estratto dal cartolare del suo defunto maestro ⁽⁸¹⁾.

Gli stessi, ancora non pubblicati, statuti del 1288 sembrano riflettere, in proposito, una situazione altrove in auge una cinquantina d'anni prima. Si pensi, ad esempio, al già ricordato termine di tre giorni fissato per la trascrizione della rogazione nel « quaterno de pecude ». Termine già di un mese dove il numero delle rogazioni giornaliere (spesso quindici e più) era tale da rendere inapplicabile una disposizione del genere.

Tali considerazioni, tuttavia, restano, per il momento, semplici ipotesi di lavoro che potranno trovare conferma solo da un esteso e approfondito studio della superstite documentazione bolognese.

(81) Ibid.



In noie fe 7 mduidue trinitatis. Anno dni mill ante trigesimo tercio. Mens febr.
 Indie undecima. Paracionib. ephitocarus annuendo ego qd dn albius pbr. 7 prior
 sa uic loris hoc ephitocari instrumentu pferre die uendo tibi dn petro pbro de petro de
 urfone. tuisq. h' d'ib. qnq. parat. 7 ego rainerus de rustico sexta parte uendo tibi.
 7 tuis h' d'ib. mpp unius pte terre arae in poliano ppe eadē se mare ai m'gre
 fu. 7 egressu suo usq. in uia publica. 7 ai oib. sup se. 7 infra se habent unū. fuis
 ai pē dai pda mensurac. Iuxta albiū de labro se pē quinquaginta. Iuxta re p'ore
 se pē quinquaginta. Iuxta uia se pē oc to. Iuxta Stefanū de d'nicis se pē unū.
 siq. alii sine se oia ut p'demus unū m'p'ant uendimus tibi p'noie ephitocari.
 tuisq. h' d'ib. ad habendū. tenendū. ac possē. qd tibi dai cap' placitū qnq.
 p'ore saluo uir d'ni. sexta p'ore mpp faciendū. 7 post tua tertia tertia p'one
 orae h' aliud ephitocari instrumentu de qnq. p'ore in noue. Et hui rei noie mi
 n ch. 7 mas success' p'ent' gra dai unū uenia tu. 7 tui h' d'ib. sing'lis annis
 exhibeant. Nos a p'dic re ab o' h'ois sep legitime defende. 7 aue loris h'are.
 nec p'dic p'ent' in nullo alio alienare usq. dū eā p'soluerit. tibi. 7 tuis h' d'ib.
 b. p' m'ro. Et si nos. t' nri h' d'ib. p'dic oia firmā sep ob' uare noluerim.
 p'one noie quadraginta sol' luc dare tibi. 7 tuis h' d'ib. p' m'ro. 7 insup hoc
 uendit instrumentu ut sup' sep m' m'ro' repere spondeo. ac t' apud et
 etā se ioh' Indie p'dic.

P'noie ephitocarus hanc apā ut sup' s'rog.

Joh' bonus de babo. 7 petrus de albio. adition tuisas roge se testif.

Ang'li h'is m'is caus' sta p'ogr. Notariisigno sub scribens more boni
 gno.